



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale



2° edizione dell'accordo tra ICE Agenzia e Flaschenpost per il mercato online della Svizzera

Flaschenpost è il principale rivenditore online di vino in Svizzera, con un fatturato pari a €34 milioni. Con oltre 210.000 clienti, Flaschenpost possiede la più grande selezione della Svizzera con oltre 30.000 vini, basata su partnership con più di 200 rivenditori e cantine indipendenti. La selezione di vini italiani di Flaschenpost conta più di 10.000 referenze, l'Italia è infatti il Paese più rappresentato sul marketplace, con una quota del fatturato superiore al 20%.

Considerati i risultati positivi della precedente campagna promozionale dedicata al Made in Italy - che ha visto coinvolte 200 aziende italiane, di cui 50 non precedentemente commercializzate da Flaschenpost - ICE Agenzia ha inteso rinnovare l'accordo con la piattaforma.

La seconda edizione dell'accordo tra ICE Agenzia e Flaschenpost apre ad ulteriori nuove aziende italiane la possibilità di espandersi nel mercato svizzero, diventando fornitrici dirette di Flaschenpost che acquisterà dalle aziende ammesse al progetto e rivenderà poi al consumatore finale.

Il progetto in pillole

Nell'ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal Pilastro IV del Patto per l'export promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che prevede iniziative volte a favorire accordi con i Marketplace nel mondo, l'**accordo di collaborazione tra ICE Agenzia e Flaschenpost** intende sostenere il processo di digitalizzazione ed internazionalizzazione delle PMI italiane, valorizzando la produzione del *Made in Italy*.

- L'obiettivo generale della collaborazione è quello di accrescere il consumo di **autentici prodotti italiani** in Svizzera ed incrementare l'export *Made In Italy* verso il mercato svizzero.
- Il progetto prevede il coinvolgimento di **almeno 200 aziende di cui 50 di nuovo inserimento** sulla piattaforma, che diventeranno fornitrici dirette di Flaschenpost.
- Per le **200 aziende italiane selezionate**, Flaschenpost creerà un **Made in Italy Pavilion**, all'interno del quale verranno attivate nel corso di 12 mesi tre diverse Landing Page tematiche, ognuna delle quali articolata in almeno 10 sottocategorie che presenteranno uno

>> Come aderire

Inviare la propria manifestazione di interesse - **entro il 14 settembre 2026** - compilando questo [link](#) presente sul [sito](#) dedicato all'iniziativa.

SERVIZI DIGITALI ALLE IMPRESE

Per conoscere tutti i servizi digitali a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese italiane visita la pagina www.ice.it/servizi-digitali

Per conoscere e aderire ai **Progetti e-Commerce** visita la pagina www.ice.it/e-commerce

Il Team e-commerce di ICE Agenzia mette a disposizione delle aziende che partecipano a questa iniziativa un help desk dedicato raggiungibile via email all'indirizzo flaschenpost@ice.it

ice_rm
A89B6AE



0109309
10/09/2026
U
VIII



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale



ITALIAN TASTE



storytelling differenziato per regione vinicola e per temi legati allo stile di vita italiano.

Principali vantaggi

Il progetto realizzato da ICE Agenzia in collaborazione con Flaschenpost permette alle aziende italiane partecipanti di:

- beneficiare del flusso di traffico generato dalla **campagna di comunicazione multicanale** della durata di un anno, che include:
 - attività promozionali **online**: azioni Google SEA (Search Engine Advertising) con copertura sempre attiva, attività di digital marketing, campagne sui social media, implementate con e-mailing e contenuti digitali (content page webshop, teaser carousel, injections & nudges);
 - attività promozionali **offline**: apertura di 2 pop-up store in due diverse località svizzere (da definire), della durata di un mese ciascuno, pubblicazione e diffusione del Dolce Vita Magazine dedicato all'iniziativa e promozione attraverso i media svizzeri;
- usufruire di un **servizio di assistenza in lingua inglese** per agevolare l'operatività sulla piattaforma e la cooperazione con Flaschenpost.

Inoltre, tutte le 50 nuove cantine che saranno selezionate da Flaschenpost saranno premiate con uno speciale **badge "New from ITA"**, identificativo della campagna promozionale finanziata da ICE Agenzia.

Costi e modalità di partecipazione

Le aziende italiane interessate possono inviare la propria **manifestazione di interesse** al progetto compilando il **Modulo di Adesione** disponibile a questo [link](#), fornendo informazioni relative alla propria attività, nonché al rispetto dei requisiti di partecipazione obbligatori e preferenziali.

Il progetto è stato concordato **come un unicum di assistenza e promozione** a favore delle aziende interessate e **azzerato nei suoi costi** grazie alla partnership tra ICE Agenzia e Flaschenpost nei seguenti termini:



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale



- il costo e la gestione della logistica saranno interamente a carico di Flaschenpost che opererà in dropshipping;
- per l'intera durata della campagna, Flaschenpost non addebiterà alle 50 nuove aziende vinicole alcuna quota di adesione;
- non sono previste commissioni sul venduto.

La partecipazione all'iniziativa non prevede costi

ICE Agenzia si occuperà di trasmettere tutte le candidature perfezionate a **Flaschenpost**, che **avrà facoltà di selezionare in piena autonomia le aziende da ammettere**, previo riscontro motivato.

ICE Agenzia declina ogni responsabilità nella selezione delle aziende.

Requisiti di partecipazione

I requisiti sono stati definiti in base alle caratteristiche del mercato svizzero e alle indicazioni ricevute da Flaschenpost in merito alle tipologie di prodotti maggiormente richiesti dalla clientela. Saranno ammesse al progetto le aziende in possesso dei seguenti requisiti, da dichiarare in fase di compilazione del modulo di adesione:

Requisiti aziendali

- Essere un'azienda italiana (**ai sensi dell'art.60 CDU - Codice Doganale dell'Unione**):
 1. con sede legale e stabilimenti produttivi in Italia;
 2. con Partita IVA italiana verificata dal sistema VIES;¹
- avere un **fatturato export** verificabile negli ultimi tre anni fiscali.

Vendita online

- Disporre di un sito aziendale con catalogo prodotti in lingua inglese;
- l'online store di cui l'azienda dispone inibisce la vendita dei propri prodotti in territorio svizzero.

¹ Vedi REGOLAMENTO GENERALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE PROMOZIONALI ORGANIZZATE DALL'ICE – AGENZIA, art. 3 - PRODOTTI AMMESSI E VERIFICHE



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale



Prodotti

- Sono ammesse le aziende del settore Vini, produttrici di etichette rientranti nelle **tipologie ammesse** nel progetto, come indicato nella prossima sezione di questa circolare;
- fornitura di bottiglie per testing di degustazione da parte di Flaschenpost;
- **ciascuna azienda è responsabile di verificare le regolamentazioni per l'accesso dei prodotti italiani nel mercato target del progetto e di rispettare le relative normative di vendita.** Per approfondimenti è possibile rivolgersi all'Ufficio ICE di Berna, accedendo alla propria [Area Clienti](#) e selezionando il servizio **“Informazioni doganali, fiscali, legali, valutarie”**. Maggiori dettagli sul servizio sono disponibili a [questo link](#).

A tal proposito, Vi invitiamo a usufruire del servizio gratuito 100% online ["Note Informative sui mercati"](#) e si segnala in particolare la seguente nota da richiedere in autonomia: [DIPLOMAZIA DELLA CRESCITA: DESTINAZIONE SVIZZERA](#).

N.B. Al fine di procedere con la candidatura all'iniziativa in oggetto, Vi informiamo che, in fase di compilazione del modulo di adesione, Vi sarà chiesto di caricare il report visionato (in formato PDF) dopo aver usufruito del servizio sopra citato.

Risorse umane

- L'azienda deve garantire l'impegno di almeno **una risorsa umana dedicata alla gestione del progetto e-commerce** su Flaschenpost;
- alla risorsa designata è richiesta la conoscenza della lingua inglese.

Logistica

- Il costo e la gestione della logistica saranno interamente a carico di Flaschenpost che opererà in *dropshipping*.
Le aziende potranno scegliere tra due modalità:
 - l'azienda di trasporti ritira i prodotti direttamente presso il magazzino dell'azienda e li spedisce a quello di Flaschenpost;
 - l'azienda consegna i prodotti a un punto di raccolta e l'azienda di trasporti li spedisce al magazzino di Flaschenpost.



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale



ITALIAN TASTE



Sui requisiti di ammissione, ICE Agenzia mantiene il diritto di effettuare verifiche e controlli a campione. La selezione avviene mediante la compilazione dei campi obbligatori del modulo online.

N.B. La mancanza anche solo di uno dei requisiti obbligatori non consentirà il completamento del modulo di adesione e preclude la partecipazione dell'azienda a questo progetto.

Tipologie di prodotti ammessi

(Sub-)regioni e indicazioni di origine

Valle D'Aosta

- Valle d'Aosta DOC

Piemonte

- Barolo DOCG
- Barbaresco DOCG
- Barbera d'Asti DOCG / Barbera d'Alba DOC
- Barbera del Monferrato DOC
- Barbera del Monferrato Superiore DOCG
- Nebbiolo d'Alba DOC
- Langhe Nebbiolo DOC
- Roero Arneis DOCG / Langhe Arneis DOC
- Asti DOCG (Spumante) / Moscato d'Asti DOCG
- Alta Langa DOCG (Metodo Classico)
- Langhe DOC
- Ghemme DOCG
- Colline Novaresi DOC

Lombardia

- Franciacorta DOCG (Metodo Classico)
- Oltrepò Pavese DOC / Oltrepò Pavese Metodo Classico DOCG
- Lugana DOC (grenzüberschreitend mit Venetien)

Trentino Alto Adige

- Trento DOC (Metodo Classico)
- IGP/IGT Mitterberg
- Vigneto delle Dolomiti

Veneto

- Prosecco DOC (inkl. Prosecco Rosé DOC)
- Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG
- Valpolicella DOC / Valpolicella Classico Superiore / Superiore
- Valpolicella Ripasso DOC
- Amarone della Valpolicella DOCG



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale



- Veneto Rosso IGT

Friuli Venezia Giulia

- Friuli Colli Orientali DOC
- Collio DOC
- Friuli Grave DOC
- Friuli DOC

Emilia Romagna

- DOCG: Romagna Albana, Colli Bolognesi Classico Pignoletto
- DOC: Bosco Eliceo, Colli Bolognesi, Colli d'Imola, Colli di Faenza, Colli di Parma, Colli di Rimini, Colli di Scandiano e di Canossa, Colli Piacentini, Colli Romagna Centrale, Gutturino, Lambrusco di Sorbara (DOC), Lambrusco Grasparossa di Castelvetro, Lambrusco Salamino di Santa Croce, Modena oder Di Modena, Ortrugo dei Colli Piacentini oder Ortrugo-Colli Piacentini, Reggiano, Reno, Romagna

Toscana

- Chianti DOCG / Chianti Classico DOCG
- Brunello di Montalcino DOCG
- Vino Nobile di Montepulciano DOCG
- Morellino di Scansano DOCG
- Bolgheri DOC (inkl. Bolgheri Sassicaia DOC)
- IGT Toscana

Marche

- Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC / Castelli di Jesi Verdicchio Riserva DOCG
- Verdicchio di Matelica DOC / Verdicchio di Matelica Riserva DOCG
- Conero DOCG / Rosso Conero DOC
- Marche IGT
- Offida Pecorino DOCG
- Rosso Piceno DOC

Umbria

- Umbria IGT
- DOCG: Montefalco Sagrantino, Torgiano Rosso Riserva
- DOC: Amelia, Assisi, Colli Altotiberini, Colli del Trasimeno, Colli Martani, Colli Perugini, Lago di Corbara, Montefalco, Orvieto (Orvieto Classico), Rosso Orvietano, Spoleto, Todi, Torgiano

Lazio

- Cesanese del Piglio DOCG
- Roma DOC
- Lazio IGT

Abruzzo

- Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane DOCG



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale



ITALIAN TASTE



- DOC: Abruzzo, Cerasuolo d'Abruzzo, Controguerra, Montepulciano d'Abruzzo, Terre Tollesi oder Tullum, Trebbiano d'Abruzzo, Ortona, Villamagna

Campania

- Taurasi DOCG (Aglianico)

Basilicata

- Aglianico del Vulture DOC / Aglianico del Vulture Superiore DOCG

Puglia

- Primitivo di Manduria DOC / Primitivo di Manduria Dolce Naturale DOCG
- Salento IGT (u.a. Primitivo del Salento)
- Puglia IGT (u.a. Primitivo di Puglia)

Calabria

- Cirò DOC

Sicilia

- Etna DOC
- Sicilia DOC
- Terre Siciliane IGP

Sardegna

- Vermentino di Gallura DOCG
- Cannonau di Sardegna DOC
- Vermentino di Sardegna DOC

Altri criteri

I seguenti requisiti non sono obbligatori, ma preferenziali in fase di selezione:

- Denominazioni d'origine (DOP, IGP);
- Distribuzione esclusiva nel solo canale *on trade* (no B2C) o non ancora presente in Svizzera;
- Produzione di almeno tre differenti etichette di vino;
- Specializzazione in rossi, classici, tradizionali;
- Produzione di Rosato di Puglia o di altre provenienze;
- Spumanti con denominazioni di origine;
- Vini premiati (Robert Parker, Luca Maroni);
- NoLo (vini dealcolizzati con percentuale di alcol residuo inferiore allo 0,5%).



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale



ITALIAN TASTE



Modalità di adesione

Per poter partecipare al progetto i passi da seguire saranno i seguenti:

1. **compilazione del Google form** disponibile a [questo link](#), nonché nell'apposita sezione della [pagina dedicata all'iniziativa](#) presente sul sito di ICE Agenzia.

A conclusione della registrazione online, ICE Agenzia invierà al contatto indicato come "Email Referente" un'e-mail di conferma con ulteriori istruzioni e, in allegato, in formato PDF, il modulo di partecipazione compilato automaticamente con i dati inseriti nel form;

2. **invio del modulo**, che dovrà essere FIRMATO, TIMBRATO e COMPILATO in ogni sua parte, **esclusivamente via PEC all'indirizzo ecommerce@cert.ice.it**, con oggetto "Adesione Progetto ICE - Flaschenpost | 2ª Edizione" entro i termini indicati a pagina 1;
3. **valutazione della candidatura da parte di Flaschenpost ed eventuale ammissione** al progetto tramite ricezione di lettera di ammissione via PEC da parte di ICE Agenzia.

Le modalità di firma accettate sono le seguenti:

- firma digitale;
- firma autografa corredata da timbro aziendale;
- firma autografa accompagnata da copia del documento d'identità del legale rappresentante (in corso di validità).

L'adesione delle aziende è soggetta all'accettazione del Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative organizzate da ICE Agenzia (allegato alla presente).

N.B. Non saranno accolte le domande pervenute da aziende morose nei confronti di ICE Agenzia anche se presentate da organismi associativi.

Qualora la rilevazione dello stato di morosità sopraggiunga successivamente, ovvero a servizio avviato, ICE Agenzia procederà a sospendere il servizio fino ad un massimo di 30 giorni. Nel caso in cui, superati i 30 giorni di sospensione, l'azienda risulti ancora morosa, la fruizione del servizio sarà definitivamente interrotta e l'azienda esclusa da eventuali edizioni successive.

La compilazione e sottoscrizione del modulo è da ritenersi effettuata a mero titolo di manifestazione di interesse: l'iniziativa è subordinata all'ammissione di partecipazione da parte di ICE Agenzia, che verificherà la conformità al regolamento e effettuerà il controllo di morosità.

Contestualmente, ICE Agenzia e Flaschenpost verificheranno i requisiti di ammissibilità. A conclusione dell'iter, le aziende riceveranno da ICE Agenzia la comunicazione di ammissione via PEC.

Per partecipare al progetto e beneficiare gratuitamente delle campagne di marketing e del traffico aggiuntivo, le aziende ammesse **si impegnano a**



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale



condividere con ICE Agenzia i dati di vendita, traffico e conversion rate generato attraverso la piattaforma di Flaschenpost, al fine di monitorare l'efficacia della promozione.

Le imprese italiane danneggiate dagli eventi climatici del cd. ciclone "Harry", con sedi operative/produttive nelle Regioni per le quali il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo scorso 26 gennaio lo stato di emergenza, possono beneficiare delle [misure straordinarie previste da ICE Agenzia](#). Per maggiori informazioni scrivere a promecomm@ice.it.

I dati sono trattati in regime di massima riservatezza da ICE Agenzia, non sono condivisi con le altre aziende partecipanti, e sono utilizzati per i soli scopi relativi alla realizzazione delle campagne di marketing digitale ed offline e alla misurazione della performance delle stesse.



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“RGPD”)

I suoi dati personali sono trattati al fine di consentirle la partecipazione al Progetto “Made in Italy Special su Flaschenpost” organizzato da Agenzia ICE e Flaschenpost.

Il conferimento dei dati contrassegnati come obbligatori è indispensabile per usufruire del servizio richiesto; l'eventuale rifiuto di fornire tali informazioni ne impedirà l'erogazione. Il conferimento dei dati contrassegnati come facoltativi è finalizzato esclusivamente alla possibilità di offrirle un servizio maggiormente personalizzato. Saranno altresì trattati dati di servizio quali informazioni relative al traffico telematico dei servizi audio e videoconferenza per la gestione alla partecipazione al Progetto. Nel caso in cui si svolgano eventi documentati con mezzi audiovisivi, ritraendo il pubblico partecipante, il materiale raccolto potrà essere diffuso tramite stampa, canali social, radio, web, tv. La permanenza nel luogo di svolgimento verrà considerata come assenso alla raccolta audiovisiva ed alla possibile diffusione.

I suoi dati potranno essere comunicati ad altri soggetti esclusivamente al fine di assicurare la migliore riuscita del Progetto o per adempiere a compiti di interesse pubblico e specifici obblighi di legge.

I dati conferiti confluiscono altresì nella Banca Dati Centrale dell'Agenzia ICE, che potrà utilizzarli nell'ambito della propria attività istituzionale e dunque per promuovere e sviluppare il commercio del suo prodotto e/o servizio all'estero, come previsto dall'art. 14, comma 20, D.L.98/11 convertito in L.111/11 come sostituito dall'art.22 c. 6 D.L. 201/11 convertito in L.214/11 e modificato dall'art.2 cc. 6 e 7 del D.L. 104/2019 convertito dalla L. 132/2019, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 13 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 sulla tutela dei dati personali delle persone fisiche, come richiamate dall'art. 4 del citato Regolamento.

I suoi dati potranno, quindi, essere utilizzati per l'invio di proposte di partecipazione ad altre iniziative organizzate dall'Agenzia ICE quali fiere, workshop, seminari, corsi di formazione, ecc. ed utilizzati per rilevare la customer satisfaction ed effettuare altri sondaggi attinenti alle attività istituzionali e di pubblico interesse dell'Agenzia ICE.

Il trattamento avverrà con modalità cartacee e/o informatizzate.

Le ricordiamo, inoltre, che potrà esercitare in qualunque momento i diritti di cui all'articolo 15 e ss. del Reg. UE 2016/679.

Per ogni informazione è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento: Agenzia-ICE, Via Liszt 21, 00144 Roma, o al responsabile dell'Ufficio organizzatore dell'iniziativa riportato nella presente comunicazione, della sede di Roma, o al Responsabile della Protezione Dati al seguente indirizzo email: privacy@ice.it.

Se desidera avere informazioni più dettagliate, legga il testo completo dell'informativa al seguente link www.ice.it/it/privacy

Allegato:

Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative organizzate da Agenzia ICE.

REGOLAMENTO GENERALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE PROMOZIONALI ORGANIZZATE DALL'ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE

Il presente regolamento ha carattere di indirizzo generale. Particolari specifiche attinenti alle singole iniziative sono precisate nelle relative circolari di pubblicizzazione.

ART. 1. PREMESSA

Le iniziative sono organizzate dall'ICE, Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di seguito denominata ICE-Agenzia, per sviluppare l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché la commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei mercati internazionali, e di promuovere l'immagine del prodotto italiano nel mondo. Tale attività è svolta nel quadro della politica di promozione ed internazionalizzazione delle imprese in conformità alle linee guida e di indirizzo strategico assunte dalla Cabina di Regia istituita dal D.L. 6/12/11 n. 201, convertito dalla L. 214 del 22/12/11.

ART. 2. PARTECIPAZIONE

Sono ammesse a partecipare le aziende italiane, regolarmente registrate presso le CCIAA. Qualora partecipino tramite propri incaricati o rappresentanti in loco, rispondono direttamente dell'osservanza delle norme di partecipazione. Sono altresì ammessi a partecipare organismi italiani quali federazioni, associazioni, enti pubblici e privati e consorzi. La richiesta di partecipazione da parte di tali organismi viene considerata come "domanda collettiva" di partecipazione, salvo accordi diversi che dovranno essere di volta in volta concordati con l'ICE-Agenzia in sede di ammissione alla manifestazione. Anche per tali soggetti, nonché per le aziende ammesse loro tramite, valgo le norme contenute nel presente "Regolamento" unitamente a quelle contenute nelle circolari emanate dall'ICE-Agenzia per la specifica iniziativa. Il termine "azienda" indicato nel presente "Regolamento" vale anche per gli organismi e soggetti di cui sopra che richiedono di partecipare all'iniziativa in riferimento.

ART. 3 - PRODOTTI AMMESSI E VERIFICHE

I prodotti promossi e/o esposti in occasione di eventi organizzati dall'ICE-Agenzia devono obbligatoriamente rispettare la normativa prevista per i prodotti Made in Italy ai sensi del Regolamento di Attuazione del Codice Doganale Comunitario (Regolamento CEE 02/07/1993 n° 2454), dalla legge 24 dicembre 2003 n° 350 (finanziaria 2004) così come integrata dal D.L. 14 marzo 2005 n° 35 (decreto competitività) convertito in legge 14 maggio 2005 n° 80, dal D.L. 25 settembre 2009 n° 135 convertito in legge 20 novembre 2009 n° 166, e dalla Legge 08 aprile 2010 n° 55. È quindi fatto tassativo divieto di promuovere e/o esporre negli eventi promozionali organizzati dall'ICE-Agenzia prodotti che non rispettino tale succitata normativa. Le aziende produrranno, unitamente alla "domanda di ammissione" di cui al successivo art. 3, un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 circa il rispetto della succitata normativa per i prodotti Made in Italy promossi e/o esposti.

Fatta salva la possibilità di esperire ogni ulteriore azione legale qualora ne ricorrano gli estremi, l'ICE-Agenzia si riserva il diritto di effettuare verifiche, senza preavviso, sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui sopra e sull'effettiva ed esclusiva promozione e presenza di prodotti Made in Italy da parte delle aziende partecipanti, durante gli eventi promozionali organizzati dall'ICE-Agenzia. Le verifiche durante le iniziative promozionali vengono effettuate dall'ICE-Agenzia attraverso il proprio personale, anche locale, con l'eventuale supporto di personale tecnico incaricato, esperto in materia doganale, su disposizione impartita dall'Ufficio Responsabile dell'iniziativa. Nel corso delle verifiche viene redatto un apposito verbale che viene inviato all'impresa entro 5 giorni lavorativi dalla data della verifica. Entro lo stesso termine il verbale viene trasmesso al Dirigente dell'Ufficio responsabile presso la sede di Roma dell'ICE-Agenzia che, nel caso siano state riscontrate irregolarità, provvede alle contestazioni formali all'impresa entro ulteriori 5 giorni. L'impresa ha la possibilità di produrre controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento delle contestazioni. Scaduto tale termine, il Dirigente dell'Ufficio Responsabile presso la sede di Roma dell'ICE-Agenzia di Roma potrà decidere la sospensione dell'azienda alla partecipazione delle iniziative organizzate dall'ICE-Agenzia per un periodo di minimo 6 (sei) mesi ad un massimo di 3 (tre) anni.

ART. 4. DOMANDA DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONI

L'adesione all'iniziativa può essere avanzata esclusivamente tramite la "domanda di ammissione" con le modalità previste dalla/e circolare/i informativa/e.

Deve pervenire entro i termini indicati per la specifica iniziativa, insieme a un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 circa il rispetto della succitata normativa per i prodotti Made in Italy promossi ed esposti, di cui all'art. 3.

In ogni caso, sono prese in considerazione, prioritariamente, le "domande di ammissione" pervenute nei termini stabiliti, debitamente compilate e sottoscritte.

Deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda con apposizione del timbro recante la denominazione sociale.

L'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di accettare le domande di ammissione e di accogliere, in tutto o in parte, le richieste di area o altro in esse contenute, senza privilegio alcuno per i partecipanti alle edizioni precedenti.

Sono escluse le aziende che: non sono in regola con i pagamenti dovuti all'ICE-Agenzia o all'ICE-Istituto nazionale per il Commercio Estero; non si sono attenute a disposizioni impartite in precedenti occasioni o hanno assunto un comportamento tale da recare pregiudizio al buon nome dell'ICE-Agenzia o all'immagine dell'Italia; non hanno dimostrato sufficiente serietà commerciale causando lamentele o proteste giustificate da parte degli operatori locali; non hanno osservato norme e regolamenti imposti dai singoli Enti fieristici esteri organizzatori delle manifestazioni o leggi del paese ospitante; hanno agito in violazione delle norme a tutela della proprietà intellettuale; non hanno comunicato, entro la data di realizzazione dell'evento o entro il termine previsto dalla/e circolare/i, la propria rinuncia alla partecipazione ad iniziative che non prevedevano quota di partecipazione causando lamentele o proteste giustificate da parte delle altre aziende italiane ed estere partecipanti. In ogni caso l'eventuale mancato accoglimento della domanda di ammissione sarà comunicato all'azienda interessata con l'indicazione delle relative motivazioni.

ART. 5. QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione, indicata nella circolare relativa alla specifica iniziativa, ha natura di concorso al complesso delle spese da sostenere per la realizzazione dell'iniziativa e non è quindi riferibile a singole prestazioni se non espressamente previsto. Le prestazioni comprese nella quota di partecipazione sono indicate nella circolare relativa alla specifica iniziativa. Tale quota è definita a forfait oppure, in caso di fiere o mostre, parametrata ai mq. o ai "moduli" e non è comprensiva dell'IVA, ove dovuta. La quota di partecipazione potrà, per cause sopravvenute, essere soggetta ad aumenti. Con la firma della "domanda di ammissione" l'azienda si impegna a sostenere tale eventuale maggiore onere sempre che esso sia contenuto entro un massimo del 10%.

ART. 6. PARTECIPAZIONI A TITOLO GRATUITO

Il presente Regolamento è valido anche per le iniziative che non prevedono per l'adesione il pagamento di una quota di partecipazione.

ART. 7. AMMISSIONE ED ASSEGNAZIONE AREA ESPOSITIVA

L'ammissione all'iniziativa è data dall'ICE-Agenzia a mezzo comunicazione scritta.

L'assegnazione delle aree e degli stand viene decisa dall'ICE-Agenzia tenuto conto delle esigenze organizzative, funzionali, tecniche-progettuali e dell'ottimale impostazione complessiva dell'iniziativa. A causa delle caratteristiche dell'area o della ripartizione degli spazi l'ICE-Agenzia può avere necessità di assegnare una superficie non esattamente corrispondente per dimensione ed ubicazione a quella richiesta.

L'ICE-Agenzia si riserva la possibilità di modificare, ridurre e cambiare in qualsiasi momento l'ubicazione e/o le dimensioni dell'area assegnata, qualora esigenze e/o circostanze lo richiedessero, senza diritto alcuno da parte dell'espositore ad indennità o risarcimenti.

In caso di riduzione della superficie assegnata spetterà all'azienda una proporzionale riduzione della quota di partecipazione con relativo rimborso. Non è permesso subaffittare o cedere a terzi la totalità o parte della superficie espositiva assegnata. Non è permesso ospitare nello stand altre aziende o esporne i prodotti senza preventivo accordo scritto con l'ICE-Agenzia.

ART. 8. PAGAMENTI E RIMBORSI

Con la sottoscrizione della "domanda di ammissione" l'azienda si impegna a versare l'ammontare dovuto. Per talune iniziative può essere richiesto dall'ICE-Agenzia un anticipo sull'importo totale. Trascorsi 10 giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione all'iniziativa l'ICE-Agenzia procederà all'emissione della fattura per l'importo da corrispondere. L'azienda ammessa prende atto che, per espressa pattuizione qui assunta tra le parti, anche in espressa deroga a quanto indicato dall'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231, il termine di pagamento della fattura è indicato sulla fattura medesima e che il mancato rispetto del termine determina, senza che sia necessaria la costituzione in mora, l'applicazione da tale momento e sino al saldo, degli interessi legali di mora ai sensi del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231 e successive integrazioni e modificazioni e delle spese per danni previste nel medesimo Decreto Legislativo.

In caso di variazione di data la restituzione avrà luogo nei limiti suindicati solo se l'azienda non riconfermerà la propria adesione. Qualora l'azienda non abbia provveduto al pagamento della quota dovuta nei termini previsti dalla fattura o dalla circolare di partecipazione, decade da ogni diritto di partecipazione e pertanto non potrà prendere possesso dello stand inizialmente assegnato o partecipare all'iniziativa.

ART. 9. PRESTAZIONI A CARICO DELL'AZIENDA ESPOSITRICE

Sono di norma a carico dell'azienda espositrice le seguenti prestazioni alle quali la stessa dovrà provvedere in proprio ed a proprie spese, salvo diversa indicazione: spedizioni-trasporto-consegna campionari fino a destinazione nell'area-stand assegnato, ed eventuale ritorno, con operazioni doganali e pratiche connesse; sistemazione campionario in esposizione all'interno area-stand, compresa movimentazione, apertura-chiusura immagazzinamento imballaggi; collegamenti elettrici, idrici ed aria compressa dal punto di erogazione all'interno dell'area-stand fino ai macchinari-apparecchiature in esposizione; erogazione aria compressa nei padiglioni fieristici sprovvisti di impianto centralizzato; forniture particolari e/o aggiuntive di allestimento-arredo oltre quelle indicate per la specifica iniziativa, previo nulla osta dell'ICE-Agenzia; assicurazione contro rischi trasporto, danni e furto campionari e materiali esposti prima, durante e dopo la manifestazione; viaggio e soggiorno con prenotazioni connesse. Il reperimento del personale per lo stand e l'installazione di telefoni, fax ed altre apparecchiature può essere richiesto all'ICE-Agenzia fermo restando che i relativi costi saranno a carico dell'azienda partecipante.

ART. 10. DOTAZIONE E SISTEMAZIONE AREA-STAND

L'area e/o lo stand, se predisposto dall'ICE-Agenzia, vengono forniti secondo quanto indicato nelle circolari della specifica iniziativa. Forniture particolari non comprese nelle dotazioni potranno eventualmente essere fornite solo se richieste con congruo anticipo e con addebito a parte. Eventuali richieste di variazioni, modifiche o integrazioni presentate in loco potranno essere soddisfatte nei limiti delle possibilità, sempre con addebito. A conclusione dell'iniziativa gli espositori devono riconsegnare l'area assegnata e gli arredi/dotazioni nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati. Sono a carico degli espositori gli eventuali danni causati dagli stessi.

La scritta richiesta dalla azienda partecipante per il cartello/insegna dello stand potrà essere sintetizzata e/o modificata dall'ICE-Agenzia laddove fosse necessario per esigenza di spazio ovvero per garantire un'uniformità di presentazione della grafica. L'esposizione di eventuali manifesti, cartelli od altro materiale pubblicitario o promozionale può essere limitata ovvero sottoposta ad autorizzazione dell'ICE-Agenzia in presenza di esigenze di decoro, di immagine e di rispetto delle leggi e dell'etica vigente nel paese ospitante.

ART. 11. AREA/STAND NON ALLESTITI

Nel caso di iniziative in cui l'ICE-Agenzia procede alla sola assegnazione dell'area e/o stand senza allestimenti, le aziende partecipanti dovranno provvedere all'allestimento e/o arredamento della propria area/stand impegnandosi a rispettare le indicazioni organizzative e tempistiche impartite nonché rispettare i regolamenti generali, le norme di montaggio-smontaggio, di sicurezza, di copertura assicurativa ecc., previsti e pubblicati dagli Enti o Società organizzatrici della manifestazione.

ART. 12. SISTEMAZIONE E PRESENTAZIONE CAMPIONARIO

L'espositore si impegna ad essere presente nel proprio stand per la verifica del campionario e la sistemazione dello stesso entro il termine indicato per la specifica iniziativa. L'espositore si impegna altresì, prima della chiusura della manifestazione, a non abbandonare lo stand, e a non iniziare lo smontaggio o il reimballaggio del campionario prima del termine previsto dalla/e circolare/i o dal regolamento dell'ente fieri. Il mancato rispetto di tale regola, recando un danno all'immagine della manifestazione e dell'Italia, può comportare l'esclusione da altre iniziative dell'ICE-Agenzia. L'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di far ritirare dall'esposizione quei prodotti, oggetti o arredi che non siano in linea con l'immagine della manifestazione o dell'Italia, con i fini istituzionali dell'attività dell'ICE-Agenzia stesso, con il tema dell'iniziativa, con i regolamenti della fiera o le leggi del paese in cui ha luogo l'iniziativa stessa.

E' in ogni caso vietato esporre prodotti stranieri e/o distribuire materiale pubblicitario a tali prodotti.

ART. 13. RINUNCE

L'azienda che non fosse in grado di partecipare all'iniziativa deve inoltrare immediatamente una comunicazione scritta all'ICE-Agenzia avente valore legale nelle modalità eventualmente previste per la specifica iniziativa.

Se la rinuncia viene notificata all'ICE-Agenzia entro 10 giorni dalla data in cui è stata comunicata l'ammissione all'iniziativa o la riduzione della superficie assegnata, nulla è dovuto dall'azienda.

In casi eccezionali, espressamente previsti nella/e circolare/i informativa/e, e dipendenti dalla tipologia delle iniziative e dalle loro finalità, nonché dalla ristrettezza dei tempi di realizzazione, tale termine può essere ridotto. Non può, tuttavia, essere inferiore a 2 giorni.

Trascorso detto termine, salvo diversa regolamentazione prevista espressamente nella circolare della specifica iniziativa, l'azienda è tenuta al pagamento dell'intero ammontare dovuto, necessario a coprire i costi impegnati e/o sopportati dall'ICE-Agenzia per la realizzazione dell'iniziativa.

Ove lo spazio espositivo inizialmente assegnato all'azienda rinunciataria, venga successivamente riassegnato in tempo utile ad altra/e azienda/e, la prima sarà

tenuta al solo pagamento di una penale pari al 15% dell'ammontare dovuto. In caso di iniziative che non prevedano la riassegnazione di spazi/ stand, trascorso tale termine, l'azienda è tenuta al pagamento dell'intero ammontare dovuto.

ART. 14. RECLAMI

Eventuali vizi nell'adempimento degli obblighi assunti dall'ICE-Agenzia, dovranno essere immediatamente contestati dall'azienda ammessa all'iniziativa con circostanziato reclamo scritto all'ICE-Agenzia onde consentirne l'accertamento, la rimozione e la eventuale azione di regresso nei confronti di terzi responsabili. L'ICE-Agenzia potrà rispondere degli eventuali danni derivanti dai vizi accertati entro il limite massimo della quota di partecipazione corrisposta dall'azienda per la specifica iniziativa. In particolare, relativamente ai vizi negli allestimenti-arredi dell'area-stand, l'azienda dovrà, a seconda se gli stessi vengano rilevati: al momento della consegna, avanzare circostanziato reclamo scritto al funzionario o tecnico ICE-Agenzia presenti in loco - a pena di decadenza - entro e non oltre il giorno dell'inaugurazione della specifica iniziativa (il suddetto termine assume valore essenziale anche ai fini del primo comma dell'art. 1578 C.C., ed il mancato reclamo scritto entro il termine sopra indicato comporta l'accettazione senza riserve dell'area-stand); durante lo svolgimento dell'iniziativa, comunicarli per iscritto al funzionario o tecnico ICE-Agenzia presenti in loco - a pena di decadenza - entro e non oltre la fine della manifestazione. L'eventuale risarcimento derivante dai vizi sopracitati sarà comunque commisurato con riferimento solo al costo.

ART. 15. AZIONI DI COMUNICAZIONE - PUBBLICITÀ

L'ICE-Agenzia pur assicurando la massima attenzione e cura, non risponde di errori ed omissioni eventualmente occorsi nelle diverse azioni di comunicazione-pubblicità realizzate per la specifica iniziativa (brochure, catalogo ufficiale fiera, catalogo collettiva italiana, audiovisivi, inserzioni stampa, etc.).

ART. 16. TRASPORTI, SPEDIZIONIERI, FORMALITÀ DOGANALI

Per particolari iniziative l'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di segnalare, ad ogni buon fine operativo-logistico, uno o più spedizionieri per l'espletamento di tutte le operazioni connesse con il trasporto dei materiali espositivi, le procedure doganali ovvero per l'introduzione o la movimentazione delle merci nell'ambito dell'area espositiva. L'ICE-Agenzia non è responsabile delle prestazioni degli spedizionieri segnalati. Il rapporto tra lo spedizioniere e l'espositore è diretto. L'espositore è tenuto a rispettare le norme doganali italiane e quelle del paese nel quale viene realizzata l'iniziativa predisponendo la necessaria documentazione. L'espositore è comunque responsabile di fronte alle leggi del paese nel quale si svolge l'iniziativa per l'introduzione o l'esportazione di materiali o prodotti per i quali vigano divieti o restrizioni.

ART. 17. ASSICURAZIONE

La quota di partecipazione non comprende, salvo diversa indicazione, alcuna assicurazione a beni e persone. L'assicurazione del campionario, quando prevista, è condizionata all'invio all'ICE-Agenzia, entro i termini indicati, della fattura pro-forma o altro documento da cui risulti la quantità, descrizione e valore della merce destinata all'esposizione. L'ICE-Agenzia non è responsabile per perdite o danni ai prodotti esposti e/o qualsiasi altro bene dell'espositore, dei suoi rappresentanti, dei suoi invitati e visitatori, come pure degli incidenti in cui possano essere coinvolti.

ART. 18. ORGANIZZAZIONE VIAGGI

Per particolari iniziative l'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di segnalare, ad ogni buon fine operativo-logistico, una o più Agenzie di viaggio per l'organizzazione del viaggio, la gestione delle prenotazioni alberghiere ed aeree, ecc. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata all'ICE-Agenzia per disservizi che si dovessero verificare. Il rapporto tra l'Agenzia e l'espositore è diretto.

ART. 19. PERSONALE PER LO STAND

L'ICE-Agenzia offre un servizio di ricerca personale per lo stand (interpreti, hostess, ecc.). Pur assicurando la massima attenzione nella scelta nessun addebito potrà essere mosso all'ICE-Agenzia per eventuali controversie con tali addetti. Il rapporto tra detto personale e l'azienda è diretto.

ART. 20. FORO COMPETENTE

Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra l'ICE-Agenzia e le aziende ammesse a partecipare alla manifestazione, sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

Data _____

Firma e timbro del Legale Rappresentante



ITALIAN TRADE AGENCY

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 del 28.12.2000)

Il/La sottoscritto/a _____, in qualità di rappresentante legale dell'impresa

☐ Consorzio di imprese ☐ Start-up ☐ RTI (Reti di imprese) _____

con sede legale in _____ cap. _____

prov. _____ e-mail _____ Codice Fiscale e P.IVA _____

con riferimento all'iniziativa _____

(indicare nome-luogo e data di svolgimento), consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, secondo quanto disposto dall'articolo 76 del DPR 445 del 28.12.2000,

DICHIARA

ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative promozionali organizzate dall'ICE-Agenzia, che i prodotti promossi e/o esposti in occasione dell'evento di cui sopra rispettano la normativa prevista per i prodotti Made in Italy ai sensi del Regolamento di Attuazione del Codice Doganale Comunitario (Regolamento CEE 02/07/1993 n° 2454), dalla legge 24 dicembre 2003 n° 350 (finanziaria 2004) così come integrata dal D.L. 14 marzo 2005 n° 35 (decreto competitività) convertito in legge 14 maggio 2005 n° 80, dal D.L. 25 settembre 2009 n° 135 convertito in legge 20 novembre 2009 n° 166, e dalla Legge 08 aprile 2010 n° 55.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve essere sempre trasmessa all'ICE-Agenzia

Data _____

Luogo _____

(Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante)